



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 248

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N. 26 del 20.11.2023 inerente la norma di proroga al 30 novembre 2023 degli adempimenti contributivi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo – Approvazione in prima lettura del Senato; (all.1)
- Circolare N. 27 del 20.11.2023 inerente l'art. 28 D. Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021 – Comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo dilettantistico – Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 ottobre, pubblicato il 16 novembre 2023. (all.2)

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20/11/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



Roma, 20 novembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: Norma di proroga al 30 novembre 2023 degli adempimenti contributivi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo – Approvazione in prima lettura del Senato –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 30 – 2023

Oggetto: Norma di proroga al 30 novembre 2023 degli adempimenti contributivi per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo – Approvazione in prima lettura del Senato –

Si fa seguito alla Circolare LND n. 25 del 17 novembre 2023, per informare che Il Senato ha approvato in prima lettura – il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione definitiva – la Legge di conversione del D. L. 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Tra l’altro, in sede di conversione in Legge, è stato introdotto al Decreto originario l’art. 10-quater che recita testualmente: “All’art. 28, comma 5, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, la parola ‘settembre’ è sostituita dalla seguente ‘ottobre’ e le parole ‘entro il 31 ottobre 2023’ sono sostituite dalle seguenti ‘entro il 30 novembre 2023’”.

Trattasi della disposizione relativa agli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo che, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 28, comma 5, dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2021 andavano effettuati entro il 31 ottobre 2023.

A seguito della norma introdotta dal Senato al D. L. n. 132 del 29 settembre 2023, l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, dopo la definitiva approvazione da parte della Camera dei Deputati della Legge di conversione del Decreto Legge n. 132 in argomento, prevista entro il 28 novembre 2023, è così formulato: “In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023”.

Si porta, poi, a conoscenza delle Società della Lega Nazionale Dilettanti che il 16 novembre 2023 è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per lo Sport, il Decreto del 27 ottobre 2023 firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in materia di attività sportive dilettantistiche - UNILAV Sport, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che un Ente sportivo è tenuto a comunicare.



Roma, 20 novembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 27

Oggetto: Art. 28 D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 - Comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo dilettantistico - Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 ottobre, pubblicato il 16 novembre 2023 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 31-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 31 – 2023

Oggetto: Art. 28 D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 - Comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo dilettantistico - Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 ottobre, pubblicato il 16 novembre 2023 -

Si fa seguito alle Circolari della L.N.D., n. 25 e n. 26, rispettivamente del 17 e del 20 novembre 2023, per illustrare i contenuti del Decreto del 27 ottobre 2023 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre scorso.

Il Decreto stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'Associazione Benemerita, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Come è noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, concernente il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stabilisce, al **comma 3**, che i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche - RNASD - I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro in argomento, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego. La comunicazione deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.

Il **comma 4** dell'art. 28, stabilisce, poi, che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dallo stesso D. Lgs. n. 36, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD.

Il successivo **comma 5**, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il RNASD, sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre con riguardo agli adempimenti relativi al comma 4, le comunicazioni e l'iscrizione del LUL possono avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dalla fine di ciascun anno di riferimento.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. *Con l'art. 14-bis introdotto dal Senato in sede di conversione in Legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023 – ma necessita ancora l'approvazione definitiva della Camera dei Deputati – ai predetti periodi di paga è stato incluso il mese di ottobre e la scadenza dei versamenti è stata prorogata al 30 novembre 2023.*

Le disposizioni del Decreto del 27 ottobre 2023, di cui al comma 5 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, sopra riportato, pubblicato il 16 novembre 2023, si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dilettantistico.

L'art. 2 del Decreto 27 ottobre 2023 prevede, al comma 3, che le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo sono duplice. La prima consente l'utilizzo del RNASD, disponibile all'indirizzo **registro.sportosalute.eu** e la seconda, in alternativa, prevede la compilazione del modello "**UNILAV-Sport**", utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all'indirizzo **servizi.lavoro.gov.it**.

Il successivo comma 5 dell'art. 2 del Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani stabilisce che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto stesso attraverso il RNASD, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021.

Lo stesso comma 5 prevede che in sede di prima applicazione il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, di cui all'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani per i rapporti di lavoro sportivo di tipo dilettantistico per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

La disposizione di cui sopra supera le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con la Circolare n. 2/2023 aveva previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività.

L'art. 3 del Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani precisa che per le comunicazioni mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, viene adottato il modello "**Unilav-Sport**" di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del Decreto. Per le comunicazioni mediante RNASD, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro medesimo.

Il successivo art. 4 del Decreto precisa che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, cioè, la sanzione pecuniaria di importo da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore. Le sanzioni saranno irrogate dagli Organi di Vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto relativo alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.